

D.L. N. 168/16 CONVERTITO CON L. N. 197/16.

1. CASSAZIONE CIVILE - LA NUOVA REGOLA DELLA ADUNANZA CAMERALE.

La Corte di Cassazione, a sezione semplice, ora, di regola, pronuncia, a seguito di adunanza camerale, con ordinanza in camera di consiglio.

Ciò, salvo che:

a) la trattazione in pubblica udienza sia opportuna per la particolare rilevanza della questione di diritto da risolvere;

b) non si ravvisano i presupposti per pronunciare in camera di consiglio:

- l'inammissibilità del ricorso principale o incidentale;

- l'accoglimento o il rigetto del ricorso principale o incidentale per sua manifesta fondatezza o infondatezza.

Nel caso *sub b)* è l'apposita sezione *ex art. 376 c.p.c.*, previo un sommario esame del ricorso, a rimettere la causa alla pubblica udienza di altra sezione semplice.

In caso di decisione dell'apposita sezione *ex art. 376* in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, viene fissata l'adunanza della Corte ed, almeno 20 gg. Prima, il decreto di fissazione viene notificato agli Avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie sino a 5 gg. prima.

Non sono previste conclusioni del P.M.

In caso di decisione di altra sezione semplice in camera di consiglio, i termini di 20 gg. e di 5 gg. aumentano a 40 gg. e 10 gg., rispettivamente.

Sono previste conclusioni scritte del P.M., ma solo facoltative.

In caso di decisione di altra sezione semplice in camera di consiglio sulle istanze di regolamento di competenza o di giurisdizione, i termini di cui sopra tornano ad essere di 20 gg. e di 5 gg.

Sono previste conclusioni scritte del P.M. obbligatorie.

In tutti i casi, in camera di consiglio, la Corte giudica senza l'intervento del P.M. e delle parti.

Nei residuali casi in cui la sezione semplice decide in pubblica udienza della udienza stessa è data comunicazione agli Avvocati delle parti almeno 20 gg. prima e le parti possono presentare memorie in cancelleria non oltre 5 gg. prima dell'udienza.

Alla udienza pubblica, dopo che il relatore ha riferito, il P.M. espone oralmente le sue conclusioni ed i difensori delle parti svolgono le loro difese.

Non sono ammesse repliche.

La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.

2. RINUNCIA AL RICORSO PRINCIPALE O INCIDENTALI.

La parte adesso può rinunciare al ricorso principale o incidentale entro i termini che seguono:

finché non sia cominciata la relazione all'udienza pubblica;

sino alla data dell'adunanza camerale;

finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'art. 380-ter (decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).

Sulla rinuncia adesso la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza.

Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.

3. CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI E REVOCAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

La parte interessata può chiedere la correzione o la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 c.p.c. e segg.ti.

Adesso la correzione può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo.

I termini per l'iniziativa di parte non sono mutati.

La revocazione, infatti, può essere chiesta entro il termine perentorio di 60 gg. dalla notificazione ovvero di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, I e II

comma.

In pratica, trattasi del procedimento camerale per la decisione sulla inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.

In questo caso, però, gli Avvocati delle parti non hanno facoltà di presentare memorie.

Sul ricorso per correzione dell'errore materiale la Corte pronuncia sempre con ordinanza.

Sul ricorso per revocazione, adesso, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter c.p.c., la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, I e II comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.